



**2023/0105(COD)**

17.11.2023

## **PARERE**

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023)0201 – C9-0140/2023 – 2023/0105(COD))

Relatore per parere: Emmanouil Fragkos

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Le cosiddette "direttive sulla colazione" sono un insieme di sette direttive che stabiliscono regole comuni sulla composizione, la denominazione commerciale, l'etichettatura, il confezionamento e la composizione generale di alcuni prodotti alimentari, per garantire la tutela degli interessi dei consumatori e la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno unico europeo.

Tali direttive sono entrate in vigore più di due decenni fa. Da allora il mercato dei prodotti alimentari ha subito un'evoluzione significativa, principalmente per le innovazioni nell'ambito della produzione, ma anche per i cambiamenti legati alle esigenze sociali, alle preferenze alimentari e alla domanda dei consumatori. Questi sviluppi rendono assolutamente necessaria un'immediata revisione delle direttive in questione, sia per sostenere la tendenza europea a seguire regimi alimentari più salutari, sia per aiutare i produttori garantendo la trasparenza dei prodotti alimentari nel quadro della strategia "Dal produttore al consumatore".

Le direttive sulla colazione riguardano prodotti importanti per la produzione agricola europea, che sostengono i redditi dei residenti e mantengono un delicato equilibrio nelle regioni remote dell'Europa.

Un esempio tipico di tali prodotti è il miele: nonostante sia presente sui mercati europei da migliaia di anni, purtroppo oggi il miele deve affrontare sfide e minacce particolari. Gli apicoltori europei hanno bisogno di sostegno per continuare a produrre nelle campagne europee e i consumatori europei necessitano di informazioni e protezione per poter consumare una colazione sana, senza edulcoranti prodotti per interessi internazionali e importati nei nostri mercati.

Le confezioni e l'etichettatura rivestono un ruolo centrale nel garantire una concorrenza leale e la conformità dei prodotti alla legislazione dell'Unione europea. In particolare, per il miele l'assenza di informazioni sull'etichetta relative alla produzione e ai metodi di lavorazione ha un impatto negativo sui produttori europei e trae in inganno i consumatori relativamente ai valori nutrizionali e alla qualità del prodotto.

La relazione pubblicata nel marzo 2023 dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha evidenziato il sospetto che il 46 % del miele importato nel mercato europeo da paesi extra UE non sia conforme alla legislazione dell'Unione europea. Questo dato è sufficiente a dare un'idea delle condizioni di concorrenza sleale che i produttori europei di miele devono affrontare. È necessario potenziare la tracciabilità e intensificare i controlli alle frontiere per prevenire le frodi e proteggere i consumatori. Le miscele di miele attualmente consentite nell'Unione europea devono essere controllate meticolosamente e l'etichetta deve indicare ogni singolo Stato membro e, soprattutto, ogni singolo paese terzo da cui proviene il miele.

Nel mercato europeo dobbiamo indicare chiaramente che la scelta finale spetta ai consumatori. Le aziende che importano miele dall'estero, così come i rivenditori al dettaglio, devono rispettare le norme europee e vendere unicamente prodotti dell'apicoltura conformi alla definizione di miele stabilita dal Codex Alimentarius.

Le miscele di miele saranno consentite, ma il consumatore finale avrà la possibilità di scegliere. L'obiettivo è garantire che i consumatori possano compiere scelte informate e

limitare le frodi. Ad esempio, sapremo che stiamo consumando miele sottoposto a rigorosi controlli di qualità alle frontiere, la cui confezione indica l'origine del prodotto e se si tratta di una miscela contenente miele europeo (ad esempio, presenza di miele proveniente dalla Cina superiore al 50 %).

Oggi, in qualità di rappresentanti del Parlamento europeo, abbiamo il dovere di introdurre norme rigorose e sostenere adeguatamente l'apicoltura. Non possiamo accontentarci delle belle parole della risoluzione del 2018. Nonostante i deputati al Parlamento europeo abbiano chiesto alla Commissione di intraprendere azioni specifiche, sono passati cinque anni e non abbiamo visto alcun risultato concreto. È arrivato il momento di agire!

Per quanto riguarda le confetture e i succhi di frutta, dobbiamo puntare ad aumentare il contenuto di frutta e a ridurre gli zuccheri. Questo obiettivo può essere raggiunto promuovendo la ricerca nel settore della tecnologia alimentare e l'innovazione dei processi produttivi, al fine di ridurre i trattamenti chimici e l'uso di conservanti nella frutta. Il nostro obiettivo deve essere chiaro: ridurre gli zuccheri preservando le proprietà dei prodotti naturali e arricchendoli con ingredienti che giovano alla salute.

L'attuale revisione deve garantire che i paesi con cui firmiamo accordi commerciali abbiano l'obbligo vincolante di ridurre l'utilizzo di pesticidi ed erbicidi e di accelerare i propri sforzi per uniformarsi alle norme dell'UE. Ad esempio, le importazioni di frutta e verdura dalla Turchia vengono molto spesso respinte a causa della presenza di pesticidi. Non possiamo fare eccezioni in ragione del fatto che la frutta sarà utilizzata per produrre confetture.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione e requisiti di etichettatura per il miele.

##### *Emendamento*

(2) La direttiva 2001/110/CE del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce definizioni, denominazioni, regole comuni sulla composizione e requisiti di **qualità ed etichettatura per il miele e la risoluzione del Parlamento del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115(INI)) conferma la definizione di "miele"**.

---

<sup>20</sup> Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

---

<sup>20</sup> Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Gli studi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) indicano che il mercato del miele è soggetto a un elevato livello di adulterazione, in cui il miele è mescolato con zucchero, sciroppo di zucchero o altre sostanze. Ciò ha causato una pressione al ribasso sui prezzi del miele, soprattutto nel mercato attuale in cui una parte significativa del miele consumato nell'UE viene importata. Gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure migliorate per prevenire tali frodi e la Commissione dovrebbe aggiornare i metodi di analisi per individuare eventuali casi di frode e di non conformità alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi

(3) Alla luce dello stretto legame tra la qualità del miele e la sua origine e della necessità che il consumatore non sia indotto in errore sulla qualità del prodotto, la direttiva 2001/110/CE stabilisce regole per l'etichettatura del luogo d'origine nel quale il miele è stato raccolto. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che il paese o i paesi

d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori e ostacolato il funzionamento del mercato interno. Alla luce dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine degli alimenti, e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati sulla confezione. Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per la colazione) e delle difficoltà tecniche derivanti è quindi opportuno, **se il miele è originario di più paesi, esentare tali confezioni dall'obbligo di elencare tutti i singoli paesi d'origine.**

d'origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta e prevede che, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine possa essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE", "miscela di mieli originari e non originari dell'UE". Le diverse regole adottate su questa base dagli Stati membri potrebbero aver indotto in errore i consumatori, ostacolato il funzionamento del mercato interno **e causato l'elusione dei controlli previsti dal codice doganale dell'Unione.** Alla luce **delle accuse di frode e di concorrenza sleale dovute all'adulterazione dei prodotti a base di miele importati, dei dati recenti secondo i quali il 46 % di tutti i campioni di miele importato analizzati dagli organi pubblici dell'UE sono risultati sospettati di frode e** dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di rafforzare i consumatori nell'operare scelte informate, anche sull'origine degli alimenti, **e i dettagli di tale origine in caso di miscelazione,** e nell'interesse di preservare l'efficiente funzionamento del mercato interno in tutta l'Unione tramite un'armonizzazione delle regole di etichettatura, è opportuno rivedere le regole per l'etichettatura dell'origine del miele e garantire che il paese o i paesi d'origine siano indicati **in ordine decrescente e con la rispettiva quota percentuale del peso** sulla confezione **nello stesso campo visivo in cui è indicato il prodotto.** Alla luce delle dimensioni ridotte delle confezioni contenenti una sola porzione di miele (confezioni per la colazione) **inferiore a 25 g** e delle difficoltà tecniche derivanti è quindi opportuno **consentire ai produttori di utilizzare il codice paese ISO 3166 alpha-2 anziché elencare le denominazioni complete dei paesi. Inoltre, in considerazione dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al**

*consumatore" di sostenere la produzione agricola e proteggere l'apicoltura nell'UE, è necessario potenziare la tracciabilità e intensificare i controlli alle frontiere al fine di prevenire le frodi e proteggere il mercato.*

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) I risultati dell'azione coordinata intrapresa nell'UE<sup>1 bis</sup> hanno evidenziato la necessità di compiere progressi nella disponibilità di metodi per l'individuazione delle frodi legate alla commercializzazione del miele. Pertanto, al fine di garantire la definizione di metodi di analisi armonizzati a livello dell'Unione per fornire metodi di individuazione delle frodi legate alla commercializzazione del miele, è opportuno fissare un termine entro il quale la Commissione è tenuta a esercitare i poteri conferitile dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio.***

---

<sup>1 bis</sup> [https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022\\_en](https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022_en).

#### *Motivazione*

*I risultati dell'azione coordinata intrapresa nell'UE tra il novembre 2021 e il febbraio 2022, che ha coinvolto la Commissione europea, il centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 16 Stati membri dell'UE, hanno evidenziato la necessità di compiere progressi nella disponibilità di metodi di individuazione delle frodi connesse alla commercializzazione del miele. Alla luce di tali risultati, è necessario fissare un termine per l'esercizio da parte della Commissione dei poteri conferitile dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/110/CE, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Inoltre, in considerazione dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di sostenere la produzione agricola e proteggere l'apicoltura nell'UE, è necessario potenziare la tracciabilità e intensificare i controlli alle frontiere al fine di prevenire le frodi e proteggere il mercato. Attualmente, infatti, le norme sulla tracciabilità non consentono di collegare i diversi operatori a contatto con il prodotto, il che favorisce le frodi. Le relazioni del 2023 della DG Salute (Centro comune di ricerca) e dell'OLAF sull'adulterazione del miele "EU Coordinate action 'From the hives'" (Azione coordinata dell'UE "Dagli alveari") e "EU Coordinate action to deter certain fraudulent practices in the honey sector - Analytical testing results of imported honeys" (Azione coordinata dell'UE per scoraggiare talune pratiche fraudolente nel settore del miele - Risultati dei test analitici sui mieli importati) evidenziano una percentuale molto elevata di mieli importati sospettati di adulterazione e confermano le numerose frodi esistenti nel settore del miele. Alcuni operatori utilizzano sciroppi "personalizzati" che sono molto difficili da individuare anche con le tecniche analitiche più sofisticate. La mancanza di metodi analitici ufficiali e convalidati per individuare i nuovi tipi di adulterazione con sciroppi di zucchero fa sì che le autorità nazionali non siano in grado di identificare i mieli adulterati. Il mercato del miele dell'UE deve fare i conti con la concorrenza sleale dovuta a un'offerta considerevole di mieli adulterati dall'aggiunta di sciroppi di zucchero, sia durante il flusso del miele sia in una*

*qualche fase del processo di confezionamento. È necessario chiarire o migliorare diversi elementi nella direttiva 2001/110/CE per limitare le possibilità di frode e facilitare i controlli: integrare le misure obbligatorie di tracciabilità con un sistema blockchain, rifiutare il miele filtrato e i mieli il cui contenuto eccessivo di acqua è stato ridotto mediante evaporazione sottovuoto.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 quater) Al fine di limitare il più possibile le frodi connesse all'aggiunta di prodotti che non corrispondono alla denominazione di "miele", rendendo possibile, tra l'altro, la convalida della percentuale di mieli utilizzati nella composizione delle miscele, e di offrire la massima trasparenza al consumatore, le norme europee sulla tracciabilità devono essere integrate con l'introduzione di un sistema blockchain affinché, a tutti i livelli della filiera, siano note le informazioni essenziali relative all'origine del miele o dei mieli di una miscela. È opportuno garantire che i nuovi requisiti di tracciabilità di cui alla presente direttiva integrino le norme orizzontali già applicabili al settore agroalimentare (cfr. articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio). In caso di ispezione in qualsiasi fase della produzione, l'accesso a informazioni dettagliate sull'origine (paese-regione, anno di produzione, identificativo del produttore) dei mieli che compongono una miscela agevola il compito di un laboratorio di analisi del miele di controllare l'indicazione geografica sulla confezione del miele e individuare le frodi. Tali norme non*

*dovrebbero aumentare l'onere amministrativo a carico dei produttori, ma dovrebbero agevolare i consumatori e le autorità di controllo nel tenere traccia dell'intero percorso del miele, dalla raccolta all'imbottigliamento.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 quinquies) Il termine "miele filtrato" utilizzato nella direttiva 2001/110/CE è interpretato in modo errato dai consumatori, che confondono la filtrazione industriale con la filtrazione effettuata dagli apicoltori dopo l'estrazione del miele per rimuovere le particelle di cera e altri elementi estranei dal miele. Di conseguenza, per evitare ogni ambiguità per il consumatore e per garantire la tracciabilità, i mieli filtrati quali definiti nella direttiva 2001/110/CE non dovrebbero più essere commercializzabili con la denominazione "miele" e la definizione di "miele filtrato" dovrebbe essere eliminata dal testo della direttiva. L'estrazione per filtrazione di alcuni o tutti i pollini e degli elementi figurativi presenti in un miele e una dimensione delle maglie del filtro inferiore a 100 µm non consentono più la corretta identificazione dell'origine geografica e/o botanica di un miele. Ciò rende molto più difficile distinguere tra sciroppo di zucchero o miscela di miele e sciroppo e miele. La filtrazione industriale rende impossibile rintracciare il miele con un approccio analitico come la melissopalinoologia. Di conseguenza, l'allegato II della direttiva 2001/110/CE dovrebbe essere modificato per specificare il livello di filtrazione consentito, che non alteri in modo significativo la densità e lo spettro pollinico del miele, ma che*

*rimuova la maggior parte delle sostanze estranee presenti nel miele.*

## **Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 sexies) Il trattamento termico al di sopra dei 45 °C causa la degradazione di alcune componenti del miele. Gli indicatori attualmente utilizzati, ossia l'HMF e l'indice diastatico, consentono di valutare la degradazione significativa dei mieli, ma non permettono di evidenziare la degradazione di componenti del miele più sensibili, come l'invertasi. I consumatori dovrebbero essere in grado di distinguere tra i mieli non soggetti a trattamenti che prevedono un riscaldamento superiore a 45 °C e gli altri mieli. Pertanto, sull'etichetta dovrebbe comparire la dicitura "miele grezzo" o "miele non riscaldato". Per verificare l'assenza di degradazione termica di un miele, dovrebbe essere stabilita una soglia minima per la presenza di invertasi nel miele, un enzima molto più sensibile che si degrada molto rapidamente una volta raggiunte alte temperature.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 septies) La concorrenza nel mercato dell'UE è distorta dalla commercializzazione di mieli non maturati naturalmente dalle api, che sono in gran parte importati da paesi terzi. Nella maggior parte dei casi, tale maturazione implica l'evaporazione*

*sottovuoto dell'acqua contenuta nel miele, con conseguente impoverimento degli aromi naturalmente presenti. L'evaporazione rapida e artificiale dell'acqua dal miele si oppone al lento processo di deumidificazione svolto naturalmente dalle api nell'alveare. Pertanto l'evaporazione artificiale dovrebbe essere vietata.*

## **Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 octies) Entrambe le definizioni di "miele" di cui alla direttiva 2001/110/CE e al Codex Alimentarius specificano chiaramente il lavoro svolto dalle api nell'alveare dopo aver raccolto il loro prodotto, che trasformano combinandolo con materiali specifici propri, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. La disidratazione e la maturazione sono operazioni eseguite dalle api. Al di fuori dell'Unione europea, alcuni paesi accettano che il lavoro delle api si limiti, nella produzione del miele, alla raccolta delle secrezioni nettarifere delle piante o della melata. I mieli acerbi prodotti in tal modo hanno un tenore d'acqua ben superiore alla soglia del 20 % stabilita dalla direttiva 2001/110/CE. Gli operatori lavorano con tini riscaldati sottovuoto per limitare la temperatura di ebollizione dell'acqua nel miele. Tuttavia, tale processo degrada il prodotto finale, impoverendolo degli aromi e degli enzimi. La direttiva concernente il miele dovrebbe vietare tale processo di evaporazione sottovuoto per i mieli.*

## **Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero. Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero, **noto come livello Brix per una soluzione acquosa**, è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".

*Emendamento*

(8) Grazie ai progressi tecnici sono state sviluppate o si stanno sviluppando nuove tecniche di trasformazione per eliminare, del tutto o in parte, gli zuccheri naturalmente presenti nei succhi di frutta, **nei succhi di frutta concentrati** e nei succhi di frutta da concentrati, per rispondere alla crescente domanda dei consumatori di prodotti con un minore tenore di zucchero. Tali prodotti possono essere commercializzati nell'Unione nella misura in cui sono conformi a tutta la legislazione pertinente. Tuttavia sono ottenuti applicando un trattamento che non rientra tra quelli autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE e il loro tenore totale di zucchero è inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. **Attualmente il livello Brix è utilizzato per determinare il tenore totale di zucchero nei succhi di frutta e nei succhi di frutta ricostituiti. È necessario riflettere su quale criterio sia applicabile per calcolare il tenore totale di zucchero dei prodotti a base di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri.** Di conseguenza, non possono recare la denominazione di vendita "succo di frutta" o "succo di frutta da concentrato".

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di facilitarne l'immissione sul mercato interno, tenendo anche conto della necessità di incoraggiare la riformulazione dei prodotti per ridurre la quantità di

*Emendamento*

(9) Tali prodotti sono sempre più disponibili sul mercato dell'Unione. Al fine di facilitarne l'immissione sul mercato interno, tenendo anche conto della necessità di incoraggiare la riformulazione dei prodotti per ridurre la quantità di

zuccheri presenti nei succhi di frutta, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.

zuccheri presenti nei succhi di frutta, è opportuno creare una nuova categoria di prodotti per i succhi di frutta i cui zuccheri naturalmente presenti sono stati eliminati, del tutto o in parte, mantenendo, al tempo stesso, tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali, ***fatte salve le alterazioni derivanti dalla tecnologia utilizzata***. Tali prodotti dovrebbero riportare la denominazione "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", ***"succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri"*** o "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e avere un livello Brix inferiore a quello del succo estratto dalla frutta. Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006, la riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30 % rispetto al succo di frutta e al succo di frutta da concentrato. È pertanto opportuno aggiungere la nuova categoria di prodotti nell'allegato I, parte I, della direttiva 2001/112/CE, nonché stabilire norme sugli ingredienti autorizzati per tali prodotti e sui trattamenti e sulle sostanze autorizzati.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Conformemente all'allegato I della direttiva 2001/112/CE, i nettari di frutta possono contenere zuccheri aggiunti e/o miele. Per sostenere la produzione e la commercializzazione della frutta, tenendo conto della necessità di stimolare la riformulazione dei prodotti per ridurre la quantità di zuccheri presenti nei nettari di frutta, è opportuno ridurre la percentuale di zuccheri ***e/o miele*** da poter aggiungere ai nettari di frutta che sono naturalmente a bassa acidità e gradevoli al palato.

#### *Emendamento*

(10) Conformemente all'allegato I della direttiva 2001/112/CE, i nettari di frutta possono contenere zuccheri aggiunti e/o miele. Per sostenere la produzione e la commercializzazione della frutta, tenendo conto della necessità di stimolare la riformulazione dei prodotti per ridurre la quantità di zuccheri presenti nei nettari di frutta, è opportuno ridurre la percentuale di zuccheri da poter aggiungere ai nettari di frutta che sono naturalmente a bassa acidità e gradevoli al palato.

## Motivazione

*È opportuno fare una distinzione tra miele e zuccheri aggiunti ridotti, viste le proprietà benefiche del miele e il suo contributo ad abitudini alimentari più sane.*

### Emendamento 14

#### Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis)** *L'allegato della direttiva 2001/112/CE elenca nella parte II, punto 2, gli ingredienti che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti rientranti nella direttiva. Nella produzione di succhi e nettari di frutta è consentito l'uso di una quantità limitata di ingredienti. Vi è un crescente interesse da parte dei consumatori per i prodotti innovativi che contengono altri ingredienti di origine naturale, quali spezie ed erbe aromatiche, che sono già consentite nel succo di pomodoro, e che offrono un nuovo gusto al consumatore. Poiché le caratteristiche organolettiche possono subire variazioni, il nome dell'ingrediente dovrebbe accompagnare la denominazione legale per informare meglio i consumatori, in linea con il regolamento (UE) 1169/2011.*

### Emendamento 15

#### Proposta di direttiva Considerando 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) L'allegato I della direttiva 2001/113/CE limita il termine "marmellata" a una specifica miscela di agrumi. Tuttavia in diverse lingue ufficiali dell'Unione, sebbene le denominazioni legali stabilite in tale allegato siano state utilizzate nel commercio per designare i

(17) L'allegato I della direttiva 2001/113/CE limita il termine "marmellata" a una specifica miscela di agrumi. Tuttavia in diverse lingue ufficiali dell'Unione, sebbene le denominazioni legali stabilite in tale allegato siano state utilizzate nel commercio per designare i

prodotti ivi menzionati, la società in generale utilizza in modo intercambiabile i termini "marmellata" e "confettura" per riferirsi alle confetture di frutta diversa dagli agrumi. Al fine di tenere conto di queste pratiche dove sono seguite, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura". Per evitare la confusione nei consumatori, il termine "marmellata di agrumi" dovrebbe essere utilizzato in tutta l'Unione per il prodotto finora definito come "marmellata", al fine di distinguere le due categorie di prodotti. Tale distinzione è anche in linea con la norma internazionale ripresa nella norma generale del Codex per confetture, gelatine e marmellate (norma Codex 296-2009), adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua trentaduesima sessione, svoltasi dal 29 giugno al 4 luglio 2009, che stabilisce una distinzione tra marmellata di agrumi e marmellata di frutti diversi dagli agrumi. È quindi opportuno rivedere la direttiva di conseguenza per quanto riguarda la denominazione di vendita "marmellata".

prodotti ivi menzionati, la società in generale utilizza in modo intercambiabile i termini "marmellata" e "confettura" per riferirsi alle confetture di frutta diversa dagli agrumi. Al fine di tenere conto di queste pratiche dove sono seguite, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura". Per evitare la confusione nei consumatori, il termine "marmellata di agrumi" dovrebbe essere utilizzato in tutta l'Unione per il prodotto finora definito come "marmellata", al fine di distinguere le due categorie di prodotti. ***Tuttavia, gli Stati membri che, per motivi linguistici, non possono utilizzare un'unica denominazione poiché "marmellata" e "confettura" sono termini diversi, dovrebbero essere esclusi dall'autorizzazione a utilizzare il termine corrispondente a "marmellata" per la denominazione "confettura".*** Tale distinzione è anche in linea con la norma internazionale ripresa nella norma generale del Codex per confetture, gelatine e marmellate (norma Codex 296-2009), adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua trentaduesima sessione, svoltasi dal 29 giugno al 4 luglio 2009, che stabilisce una distinzione tra marmellata di agrumi e marmellata di frutti diversi dagli agrumi. È quindi opportuno rivedere la direttiva di conseguenza per quanto riguarda la denominazione di vendita "marmellata".

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente

#### *Emendamento*

(23) Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente

direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di **diciotto** mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di **dodici** mesi. Per consentire agli operatori di avere il tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti, le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva dovranno essere applicate solo a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, **ad eccezione delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2001/110/CE concernente il miele modificata dalla presente direttiva, che dovrebbero essere applicate solo a decorrere da dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 17

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – parte introduttiva**  
Direttiva 2001/110/CE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

**L'articolo 2 della** direttiva 2001/110/CE è così **modificato**:

*Emendamento*

**La** direttiva 2001/110/CE è così **modificata**:

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2001/110/CE  
Articolo 2 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

**"2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del "miele di favo", del "miele con pezzi di favo" e del "miele per uso industriale".";**

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta. Se il miele è originario di più paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta delle confezioni contenenti più di 25 g;

#### *Emendamento*

a) il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull'etichetta **e sulla parte anteriore della confezione, vicino al nome commerciale del prodotto.** Se il miele è originario di più paesi, i **nomi completi dei** paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta **anteriore** delle confezioni contenenti più di 25 g **in ordine decrescente e con le relative percentuali nella miscela, con un margine di tolleranza del 5 %;**

**per confezioni contenenti 25 g di miele o meno, i nomi dei paesi d'origine sono indicati sull'etichetta a mezzo del codice paese ISO 3166 alpha-2, in ordine decrescente e con le relative percentuali nella miscela, con un margine di tolleranza del 5 %.**

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) ai fini del regolamento (UE) n. 1169/2011 e in particolare degli articoli da 12 a 15 del medesimo, i dettagli da fornire conformemente alla precedente lettera a) sono considerati obbligatori ai sensi dell'articolo 9 di tale regolamento."

#### *Emendamento*

b) **fatte salve le disposizioni della presente direttiva,** ai fini del regolamento (UE) n. 1169/2011 e in particolare degli articoli da 12 a 15 del medesimo, i dettagli da fornire conformemente alla precedente lettera a) sono considerati obbligatori ai sensi dell'articolo 9 di tale regolamento."

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) al paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:***

***"c) è necessario istituire un sistema di tracciabilità del miele che integri le norme orizzontali già applicabili al settore agroalimentare di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

***Per i mieli prodotti nell'Unione e importati nell'Unione da paesi terzi, ogni miele commercializzato con un'identificazione diversa da quella dell'apicoltore che ha effettuato la raccolta deve essere munito di un identificatore collegato a un sistema blockchain di tracciabilità che consenta alle autorità competenti di tracciare l'intera storia del miele risalendo fino agli apicoltori che hanno effettuato la raccolta o agli operatori nel caso dei mieli importati. I dati personali che possono essere inclusi nel sistema di tracciabilità sono accessibili ai consumatori solo previo consenso dei produttori del lotto o dei lotti in questione.***

***Gli Stati membri, in stretta collaborazione e sotto la guida della Commissione, istituiscono una banca dati degli apicoltori e degli operatori che effettuano la miscelazione e/o l'importazione di miele.***

***È istituito un centro di riferimento dell'UE per il miele, al fine di migliorare i controlli e la tracciabilità e di individuare le frodi nel settore del miele mediante prove sistematiche del miele importato e misto, utilizzando i più recenti metodi di prova per dimostrare l'autenticità e la***

*qualità del miele.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] un atto di esecuzione che stabilisca i dettagli del sistema armonizzato di tracciabilità.";*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) al paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:*

*"d) a esclusione dei mieli per uso industriale, le denominazioni di cui al paragrafo 2 possono essere integrate da indicazioni che si riferiscono all'assenza di un trattamento termico significativo. Il termine che si riferisce all'assenza di un trattamento termico significativo, "miele grezzo" o "miele non riscaldato", è riportato sull'etichetta nella parte anteriore della confezione commerciale del miele se, dalla raccolta all'invasettamento, nessun trattamento termico ha degradato enzimi altamente sensibili, come l'invertasi, rispettando le condizioni di cui all'allegato II, punti 6 (indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale) e 7 (indice di invertasi);";*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)**

Direttiva 2011/110/CE

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) al paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:*

*"e) a esclusione dei mieli per uso industriale, le denominazioni di cui al paragrafo 2 possono essere integrate da indicazioni che fanno riferimento:*

*– all'origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene interamente o essenzialmente dall'origine indicata e presenta le relative caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;*

*– all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;*

*– a criteri di qualità specifici;"*;

#### **Emendamento 24**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quinquies) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

*"Nel caso del miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti di vendita indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, punto 3."*

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 sexes)** *all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**"Alla Commissione è conferito il potere di adottare metodi per verificare la conformità del miele alle disposizioni di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio e alla presente direttiva, compresa l'attuazione di una tracciabilità di tipo blockchain che integri una serie minima di criteri (criteri di cui all'allegato III). Tali metodi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio e sono aggiornati periodicamente. Fino all'adozione di tali metodi gli Stati membri si avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati riconosciuti internazionalmente, come i metodi approvati dal Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva."**

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 septies)** *è aggiunto il nuovo articolo 4 bis seguente:*

**"Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva."**

### *Motivazione*

*The results of the coordinated action undertaken in the EU between November 2021 and February 2022, involving the European Commission, the Knowledge Centre on Food Fraud and Food Quality, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and 16 EU Member States, have highlighted the need to make progress in the availability of methods for the detection of fraud*

*linked to the marketing of honey. The Commission is working on this matter. In view of these findings, it is necessary to set a deadline for the Commission to exercise the powers granted to it by Article 4.1 of Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 on honey.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Allegato I – punto 2 – lettera b – punto viii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 octies) all'allegato I, punto 2, lettera b), il punto viii) è sostituito dal seguente:*

*"(viii) miele grezzo o non riscaldato: il miele ottenuto che è stato estratto dai favi, fatto decantare e poi, se necessario, filtrato con un setaccio. Il miele così designato non è stato riscaldato al punto di degradare gli enzimi e altri elementi termosensibili fino a non soddisfare più i criteri di cui all'allegato II, punti 6 e 7.";*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Allegato I – punto 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 nonies) nell'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. Miele per uso industriale*

*Miele che a) è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che b) può:*

*- avere un gusto o un odore anomali, o*

*- avere iniziato un processo di*

*fermentazione, o essere effervescente, o  
- essere stato surriscaldato.";*

## **Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 decies (nuovo)**  
Direttiva 2001/110/CE  
Allegato II – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 decies) all'allegato II, il secondo  
comma è sostituito dal seguente:*

*"Al miele immesso sul mercato in quanto  
tale o utilizzato in prodotti destinati al  
consumo umano non è aggiunto alcun  
ingrediente alimentare, neppure gli  
additivi, e non è effettuata nessun'altra  
aggiunta se non di miele. Nei limiti del  
possibile, il miele deve essere privo di  
sostanze organiche e inorganiche  
estrane alla sua composizione. Fatto  
salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non  
deve avere un sapore o odore anomali, né  
avere iniziato un processo di  
fermentazione, né presentare un grado di  
acidità modificato artificialmente, né  
essere stato riscaldato in modo da  
distruggerne o inattivarne sensibilmente  
gli enzimi naturali, né essere stato  
soggetto a un processo di evaporazione  
sottovuoto.*

*Il miele, quando è commercializzato come  
tale o utilizzato in qualsiasi prodotto  
destinato al consumo umano, deve  
rispettare le caratteristiche di  
composizione di cui ai punti da 1 a 6 del  
presente allegato. Inoltre, quando è  
commercializzato come "miele grezzo" o  
"miele non riscaldato", tale miele deve  
essere conforme anche alle caratteristiche  
di composizione di cui al punto 7 del  
presente allegato.";*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 undecies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Allegato II – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 undecies) nell'allegato II, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"Non è consentita alcuna modifica significativa del numero di pollini o dello spettro pollinico dei pollini di dimensioni inferiori a 100 µm. Non è consentita l'estrazione di componenti del miele di dimensioni inferiori a 100 µm."*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 duodecies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Allegato II – punto 7 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 duodecies) all'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

*"Indice di invertasi (unità Gontarski) per "miele grezzo" o "miele non riscaldato" Determinato dopo la lavorazione e la miscelazione.*

*- generalmente non inferiore a 50 U/kg;*

*- mieli con un basso contenuto di enzimi naturali, non inferiore a 25 U/kg.";*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 terdecies (nuovo)**

Direttiva 2001/110/CE

Allegato II bis (nuovo)

***Allegato II bis***

***MISURE RELATIVE ALLA  
TRACCIABILITÀ DEL MIELE  
Orientamenti***

***I dati identificativi che devono accompagnare il miele lungo tutta la filiera alimentare, dal produttore al consumatore, e che devono essere inseriti nel sistema blockchain sono i seguenti:***

- 1. Riferimenti dell'apicoltore che ha effettuato la raccolta.***
- 2. Lotto definito dall'apicoltore che ha effettuato la raccolta.***
- 3. L'identificatore specifico assegnato dall'operatore di paese terzo che garantisce la vendita al mercato dell'UE di lotti di miele raccolti in un paese terzo.***
- 4. L'identificatore unico (codice) di ogni operatore della filiera alimentare che acquista e lavora il miele dall'apicoltore che ha effettuato la raccolta. Gli importatori di miele nell'UE sono equiparati agli operatori e la tracciabilità dei mieli si applica anche a questi.***
- 5. L'anno di raccolta del miele se venduto alla rinfusa dall'apicoltore lungo la filiera.***
- 6. L'anno di miscelazione se la miscela è composta da mieli di origini geografiche diverse (paese d'origine).***
- 7. Nel caso di una miscela di mieli, indicazione delle percentuali dei diversi lotti di mieli identificati dal loro identificatore e creazione di un nuovo identificatore connesso alle informazioni iniziali.***
- 8. L'origine floreale o vegetale specifica, se indicata sulla confezione del miele commercializzato.***
- 9. L'origine geografica corrispondente all'origine indicata sul miele commercializzato. L'indicazione di***

*origine deve soddisfare almeno i requisiti di cui all'articolo 2, punto 4, lettera a), ovvero il paese di raccolta. Le informazioni sull'origine non possono essere modificate in nessun caso e devono sempre essere riportate durante la miscelazione o il trasporto del miele. Tutte le confezioni di miele miscelato, dal barile al vasetto, devono essere etichettate con l'ultimo identificativo assegnato al miele, in modo da poterlo collegare a tutti i mieli di origine e alle varie miscele realizzate dall'operatore o dagli operatori intermedi.*

### Emendamento 33

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 1 – lettera c**  
Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

"4. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*, la dicitura "i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva.

#### *Emendamento*

"4. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*, la dicitura "**senza zuccheri aggiunti**" o "i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui alla parte I, punto 1, dell'allegato I della presente direttiva.

### Emendamento 34

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 1 – lettera d**  
Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

"6. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare

#### *Emendamento*

"6. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta **e di succo di frutta da concentrato, di succo di frutta a**

di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";

**tasso ridotto di zuccheri** e di succo di frutta **a tasso ridotto di zuccheri** ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.";

### Emendamento 35

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Direttiva 2001/113/CE

Allegato II – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

(4) nell'allegato II, **il terzo trattino è sostituito dal seguente:**

#### *Emendamento*

(4) nell'allegato II, **i trattini dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:**

#### *Motivazione*

*Autorizzare l'uso di succo concentrato per questi prodotti, oltre al succo di agrumi concentrato, già incluso nella proposta della Commissione, porterebbe a una riduzione dei costi energetici.*

### Emendamento 36

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Direttiva 2001/113/CE

Allegato II – trattino 2

#### *Testo della Commissione*

— succo di frutta: solo nella confettura,

#### *Emendamento*

"— succo di frutta, **concentrato o meno:** solo nella confettura,"

*Motivazione*

*Autorizzare l'uso di succo concentrato per questi prodotti, oltre al succo di agrumi concentrato, già incluso nella proposta della Commissione, porterebbe a una riduzione dei costi energetici.*

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato II – trattino 3

*Testo della Commissione*

— succo di agrumi: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

*Emendamento*

– succo di agrumi, **concentrato o meno**: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,

*Motivazione*

*Autorizzare l'uso di succo concentrato per questi prodotti, oltre al succo di agrumi concentrato, già incluso nella proposta della Commissione, porterebbe a una riduzione dei costi energetici.*

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato II – trattino 4

*Testo della Commissione*

— succo di piccoli frutti rossi: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,

*Emendamento*

— succo di piccoli frutti rossi, **concentrato o meno**: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,

*Motivazione*

*Autorizzare l'uso di succo concentrato per questi prodotti, oltre al succo di agrumi concentrato, già incluso nella proposta della Commissione, porterebbe a una riduzione dei costi energetici.*

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 4 – parte introduttiva

Direttiva 2001/113/CE

Allegato II – trattino 5

#### *Testo della Commissione*

— succo di barbabietole rosse: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,

#### *Emendamento*

succo di barbabietole rosse, **concentrato o meno**: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,";

#### *Motivazione*

*Autorizzare l'uso di succo concentrato per questi prodotti, oltre al succo di agrumi concentrato, già incluso nella proposta della Commissione, porterebbe a una riduzione dei costi energetici.*

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – punto 2

Direttiva 2001/114/CE

Allegato I – punto 3 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

"d) La riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte a seguito di **tale trattamento** sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alla lettera d).";

#### *Emendamento*

d) La riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante **filtrazione e/o** conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte a seguito di **tali trattamenti** sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alla lettera d).";

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = **18** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = **12** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

##### *Emendamento*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], **fatte salve le disposizioni in conformità della direttiva 2001/110/CE concernente il miele, che si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].**

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6

##### *Testo della Commissione*

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive **2001/110/CE**, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare a

##### *Emendamento*

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità delle direttive 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare a essere

essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. ***I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del ... [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], in conformità della direttiva 2001/110/CE, possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.***

#### **Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 1 – parte introduttiva**  
Direttiva 2001/112/CE  
Allegati I, III e V

##### *Testo della Commissione*

Gli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:

##### *Emendamento*

Gli allegati I, III e V della direttiva 2001/112/CE sono così modificati:

#### **Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 2001/112/CE  
Allegato I – parte I – punto 6 – lettera c (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri concentrato***

***Il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta mediante l'eliminazione fisica di una determinata percentuale di acqua e nel quale è stato eliminato almeno il 30 % degli zuccheri naturalmente presenti mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione è almeno pari al 50 % della***

*parte d'acqua. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 1 – lettera b – punto i – trattino 1**

Direttiva 2001/112/CE

Allegato 1 – parte II – punto 2 – trattino 3

#### *Testo della Commissione*

"— per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti,";

#### *Emendamento*

"— per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, ***i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri*** e i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti,";

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 1 – lettera b – punto i – trattino 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

– ***è aggiunto il trattino seguente:***

***"— spezie ed erbe aromatiche.***

***Per i prodotti ottenuti solo da prodotti elencati nell'allegato I e da spezie e/o erbe aromatiche, la denominazione descrittiva in linea con il regolamento (UE) 1169/2011 deve essere "[nome allegato I] con (aggiunta di) [nome della spezia/erba],";***

## **Emendamento 48**

## **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 1 – lettera b – punto i – trattino 4 ter (nuovo)**

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 8 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– *è aggiunto il trattino seguente:*

*"— fibre.*

*Per i prodotti ottenuti solo da prodotti elencati nell'allegato I e da fibre, la denominazione descrittiva in linea con il regolamento (UE) 1169/2011 deve essere "[nome allegato I] con (aggiunta di) fibre",";*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 1 – lettera b – punto ii – parte introduttiva**

Direttiva 2001/112/CE

Allegato I – parte II – punto 3 – trattino 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) il punto 3 è così modificato:

— preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 7 )

ii) il punto 3 è così modificato:

*il quarto trattino è sostituito dal seguente:*

— preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine), amilasi (per la scissione degli amidi), *cellulasi (uso limitato alla scissione delle pareti cellulari), ossidoriduttasi, idrolasi, transferasi e isomerasi (per ridurre gli zuccheri)*, conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (1),

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 1 – lettera b – punto ii – trattino 2**

Direttiva 2001/112/CE  
Allegato I – parte II – punto 3 – trattino 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

"– i processi per eliminare gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto: **filtrazione su membrana, fermentazione mediante lievito.**";

*Emendamento*

"– i processi per eliminare gli zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, **tranne le alterazioni derivanti dalla tecnologia utilizzata: processi a membrana, processi di fermentazione e processi enzimatici.**

**Emendamento 51**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 2001/112/CE  
Allegato V – tabella – riga 20 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) l'allegato V della direttiva 2001/112/CE è così modificato:**

**"Nome comune del frutto: Arancia sanguigna**

**Nome botanico: Citrus × sinensis**

**Livelli Brix minimi: 10**

**Emendamento 52**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato II – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 2001/113/CE  
Allegato I – parte I – trattino 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per tenere conto delle pratiche sociali gli Stati membri possono comunque autorizzare l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura".

Per tenere conto delle pratiche sociali gli Stati membri possono comunque autorizzare l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura". **Gli Stati membri che,**

*per motivi linguistici, non possono utilizzare un'unica denominazione perché "marmellata" e "confettura" sono termini diversi, sono esclusi dall'autorizzazione a utilizzare il termine corrispondente a "marmellata" per la denominazione "confettura".*

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 1

#### *Testo della Commissione*

– **450** g in generale,

#### *Emendamento*

– 400 g in generale, ***tale importo aumenterà a 450 g dal 2030;***

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 2

#### *Testo della Commissione*

– **350** g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

#### *Emendamento*

– **300** g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne, ***tale importo aumenterà a 350 g dal 2030;***

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 3

#### *Testo della Commissione*

– **250** g per lo zenzero,

#### *Emendamento*

– **200** g per lo zenzero, ***tale importo aumenterà a 250 g dal 2030;***

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 1 – lettera a

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 4

#### *Testo della Commissione*

– **230** g per il pomo di acagiù,

#### *Emendamento*

– **200** g per il pomo di acagiù, ***tale importo aumenterà a 230 g dal 2030;***

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 1 – lettera a

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 5

#### *Testo della Commissione*

– **80** g per il frutto di granadiglia.

#### *Emendamento*

– **70** g per il frutto di granadiglia, ***tale importo aumenterà a 80 g dal 2030.***

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 1 – lettera a

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 2 – comma 3 – trattino 1

#### *Testo della Commissione*

– **550** g in generale,

#### *Emendamento*

– **500** g in generale, ***tale importo aumenterà a 550 g dal 2030;***

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 1 – lettera a

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 1 – comma 3 – trattino 2

*Testo della Commissione*

- **450** g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

*Emendamento*

- **400** g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne, ***tale importo aumenterà a 450 g dal 2030;***

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 2 – comma 4 – trattino 3

*Testo della Commissione*

- **350** g per lo zenzero,

*Emendamento*

- **300** g per lo zenzero, ***tale importo aumenterà a 450 g dal 2030;***

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 2 – comma 4 – trattino 4

*Testo della Commissione*

- **290** g per il pomo di acagiù,

*Emendamento*

- **260** g per il pomo di acagiù, ***tale importo aumenterà a 290 g dal 2030;***

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – lettera a – trattino 2 – comma 4 – trattino 5

*Testo della Commissione*

- **100** g per il frutto di granadiglia.";

*Emendamento*

- **90** g per il frutto di granadiglia, ***tale importo aumenterà a 290 g dal 2030.***";

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato II – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2001/113/CE

Allegato I – parte I – trattino 5 – comma 2 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nella denominazione "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.***

*Motivazione*

*L'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/113/CE stabilisce che la denominazione sia completata dall'indicazione del frutto utilizzato. Senza tale modifica, una marmellata di agrumi a base di limone o arancia si chiamerebbe "marmellata di agrumi al limone" o "marmellata di agrumi all'arancia", mentre finora era denominata "marmellata di limoni" o "marmellata di arance". In termini di chiarezza per il consumatore, dovrebbe essere ancora possibile utilizzare la denominazione attuale, poiché non è necessario il doppio riferimento sia al nome della categoria che al nome specifico dell'agrume.*

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore per parere ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
Copa-Cogeca in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole europee
Sig. George Pittas in rappresentanza della FEDERAZIONE GRECA DEI CONFEZIONATORI, DISTRIBUTORI ED ESPORTATORI DI MIELE (SETSEM)
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS)

L'elenco è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, della direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e della direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0201 – C9-0140/2023 – 2023/0105(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 8.5.2023	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AGRI 8.5.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Emmanouil Fragkos 23.5.2023	
<b>Esame in commissione</b>	22.5.2023	18.9.2023
<b>Approvazione</b>	16.11.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 36	–: 0
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Juozas Olekas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Jan Huitema, Ladislav Ilčić, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dan-Ștefan Motreanu	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Adrian-Dragoș Benea, Lydie Massard, Ville Niinistö	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ECR	Mazaly Aguilar, Ladislav Ilčić, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen
ID	Gilles Lebreton
NI	Dino Giarrusso
PPE	Asim Ademov, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, Petri Sarvamaa
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Jan Huitema
S&D	Clara Aguilera, Adrian-Draagoș Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Cristina Maestre Martín De Almagro, Juozas Olekas
The Left	Luke Ming Flanagan
Verts/ALE	Benoît Biteau, Martin Häusling, Lydie Massard, Ville Niinistö, Sarah Wiener

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti